

# Votazione popolare del 9 giugno 1985

## Spiegazioni del Consiglio federale

### Su che cosa si vota?

#### Iniziativa «diritto alla vita»

L'iniziativa chiede di sancire espressamente nella Costituzione federale il diritto alla vita. La vita dell'essere umano deve essere protetta sin dal concepimento e fino alla morte naturale. Deroghe sono possibili solo a condizioni particolarmente severe. Il Consiglio federale e la maggioranza del Parlamento respingono l'iniziativa poiché il diritto alla vita è già garantito come diritto fondamentale non scritto. L'iniziativa non è quindi necessaria, tanto più che non conferisce chiari mandati al legislatore.

Pagine 2 - 7

#### Tre proposte finanziarie

Per migliorare durevolmente la situazione finanziaria della Confederazione, il Consiglio federale e il Parlamento sottopongono agli elettori tre proposte. Trattasi della soppressione della quota dei Cantoni al prodotto netto delle tasse di bollo, della nuova ripartizione dei proventi netti della Regia federale degli alcool e della soppressione dell'aiuto ai coltivatori di grano che producono per il proprio consumo.

Pagine 8 - 15

### Raccomandazioni di voto

Il Consiglio federale e il Parlamento raccomandano di votare, il 9 giugno 1985:

- NO all'iniziativa popolare «diritto alla vita»
- SÌ alla soppressione della quota spettante ai Cantoni del prodotto netto delle tasse di bollo
- SÌ alla nuova ripartizione del prodotto netto dell'imposizione fiscale delle bevande distillate
- SÌ all'abrogazione dell'aiuto ai coltivatori di grano che producono per il proprio consumo.





## Primo oggetto in votazione: Iniziativa popolare «Diritto alla vita»

### Situazione iniziale

Benché non sia espressamente sancito nella Costituzione federale, il diritto alla vita e all'integrità fisica e psichica è già oggi riconosciuto come diritto fondamentale non scritto. Lo dimostra del resto la prassi pluriennale del Tribunale federale.

Tuttavia, negli ultimi decenni si sono accese vive discussioni politiche su singoli problemi, quali l'aborto, l'eutanasia, la pena di morte, il trapianto di organi e l'uso delle armi da parte della polizia e dell'esercito. Siccome l'atteggiamento del singolo è qui determinato essenzialmente dalle sue opinioni ideologiche, etiche e sociali, è estremamente difficile trovare soluzioni accettabili per tutti.

Ciò vale soprattutto per l'interruzione della gravidanza. Già nel 1977 era stata respinta l'iniziativa «per la soluzione dei termini» (impunità dell'aborto nelle prime dodici settimane di gravidanza) e nel 1978 medesima sorte toccò alla legge che prevedeva la cosiddetta soluzione delle indicazioni (impunità dell'aborto per determinate circostanze). E non ebbero successo nemmeno gli interventi parlamentari in favore dell'impunità dell'eutanasia e della reintroduzione della pena di morte, nonché gli interventi contrari che chiedevano l'abolizione della pena di morte nel diritto penale militare.

Ritenendo che tutti questi problemi possano essere risolti con una decisione di principio, nel 1980 un comitato d'iniziativa ha presentato l'iniziativa popolare «diritto alla vita» che ha raccolto quasi 230 000 firme.

### Decisioni sui problemi concernenti il diritto alla vita

#### Pena di morte

- 1942 Il nuovo diritto penale abolisce la pena di morte, eccetto che nel diritto penale militare.
- 1978 Il Consiglio nazionale respinge con 59 voti contro 26 una proposta di abolire la pena di morte anche nel diritto penale militare.
- 1979 Il Consiglio nazionale respinge con 131 voti contro 3 un'iniziativa per la reintroduzione della pena di morte in caso di assassinio e di presa d'ostaggi.

#### Eutanasia

- 1979 Il Parlamento respinge all'unanimità un'iniziativa del Cantone di Zurigo intesa a consentire l'eutanasia per i malati incurabili.

### Che cosa chiede l'iniziativa?

L'iniziativa popolare «diritto alla vita» si suddivide in tre capoversi:

- Il capoverso 1 chiede che il diritto alla vita e all'integrità fisica e psichica sia espressamente ancorato nella Costituzione federale. Rispetto al diritto vigente non ci sarebbero cambiamenti poiché si tratta di un diritto fondamentale non scritto riconosciuto dal Tribunale federale e, per più di un aspetto, garantito dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
- Il capoverso 2 definisce la durata della vita. Questa disposizione costituisce una novità; nessun'altra costituzione prevede una simile definizione. Gli autori dell'iniziativa ritengono che la disposizione secondo cui la vita dell'essere umano comincia col concepimento e termina con la morte naturale, obblighi il legislatore ad emanare disposizioni per proteggere integralmente la vita. Tuttavia, il testo dell'iniziativa non lo dice espressamente.
- Il capoverso 3 dispone che il diritto fondamentale alla vita e all'integrità fisica e psichica non può essere sacrificato a beni giuridici inferiori ed è comunque intangibile fuori delle vie dello stato di diritto.

Il Consiglio federale e la maggioranza del Parlamento respingono l'iniziativa ritenendola per alcuni aspetti superflua e per altri eccessiva. Inoltre, l'iniziativa crea perplessità e incertezze giuridiche e limita drasticamente qualsiasi discussione futura e dunque la ricerca di soluzioni appropriate.

#### Interruzione della gravidanza

- 1971 E' depositata l'iniziativa popolare «contro l'incriminazione dell'aborto», ritirata nel 1976.
- 1977 E' respinta l'iniziativa popolare «per la soluzione dei termini» (popolo: 994 930 voti contro 929 325; Cantoni: 15 contro 7).
- 1978 La legge federale sulla protezione della gravidanza e la punibilità dell'aborto, elaborata come controprogetto indiretto all'iniziativa, è respinta con 1 233 149 voti contro 559 103.
- 1981 Il Consiglio nazionale approva con 94 voti contro 75 un ordinamento federalistico secondo il quale i Cantoni possono introdurre la soluzione dei termini per il loro territorio. Nel medesimo anno, il Consiglio degli Stati decide di non entrare in materia sul progetto, che è ancora oggi in sospeso.



## Testo in votazione

### Decreto federale sull'iniziativa popolare «diritto alla vita»

del 22 giugno 1984

#### Art. 1

<sup>1</sup> L'iniziativa popolare «diritto alla vita», del 30 luglio 1980, è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

<sup>2</sup> L'iniziativa recita:

La Costituzione federale è completata come segue:

*Art. 54<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> Ogni essere umano ha diritto alla vita e all'integrità fisica e psichica.

<sup>2</sup> La vita dell'essere umano comincia col concepimento e termina con la morte naturale.

<sup>3</sup> La protezione della vita e dell'integrità fisica e psichica non può essere sacrificata a beni giuridici inferiori; né può esserlo fuori delle vie dello Stato di diritto.

#### Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

## Gli argomenti del comitato d'iniziativa

*Il comitato d'iniziativa sostiene che oggi giorno la vita e la dignità umana sono sempre più seriamente minacciate. L'iniziativa vuol definire in modo più chiaro il significato e la protezione da dare a questi valori fondamentali. Conferisce al legislatore il mandato di elaborare in tutti i campi provvedimenti per proteggere la vita.*

### **Protezione della vita embrionale**

*Gli autori dell'iniziativa dichiarano che l'essere umano, secondo quanto dimostrato dalle scienze naturali moderne, è già tale sin dalla fecondazione e che l'embrione è un essere umano singolo e irripetibile. Non è vero che l'iniziativa escluda qualsiasi indicazione per l'interruzione della gravidanza. Vero è ch'essa esclude la soluzione dei termini chiedendo che siano ponderati i beni giuridici in causa: non solo la donna ma anche il nascituro ha diritti e questi devono essere temperati. La vita umana, sia prima sia dopo la nascita, non può essere sacrificata a beni giuridici inferiori.*

### **Effetti negativi della liberalizzazione**

*Gli autori dell'iniziativa ricordano che già da decenni alcuni Paesi hanno liberalizzato l'aborto ma che in nessun caso si sono prodotti gli effetti positivi auspicati. Anzi, ne è derivato un aumento vertiginoso delle interruzioni delle gravidanze. L'iniziativa non si oppone ai metodi della pianificazione familiare purché servano a prevenire una gravidanza, non già ad annientare un essere umano già concepito.*

### **Eutanasia attiva e passiva**

*Sempre secondo i suoi autori, l'iniziativa vieta l'eutanasia attiva ma non quella passiva. Per eutanasia passiva essi intendono il fatto di alleviare al moribondo il momento del trapasso, prestandogli cure amorevoli, assistendolo, lenendogli i dolori ecc. Per contro, sarebbe eutanasia attiva un atto inteso ad abbreviare artificialmente la vita, per esempio la somministrazione di un medicamento letale.*

### **Fecondazione in vitro e manipolazione genetica**

*Gli autori dell'iniziativa fanno inoltre valere che da quando è tecnicamente possibile la fecondazione in provetta, il diritto alla vita ha assunto un significato più ampio. Gli embrioni così concepiti possono essere impiantati in qualsiasi donna. Inoltre, sugli embrioni si possono effettuare manipolazioni genetiche, esperimenti medici e prove di riproduzione. Queste possibilità potrebbero portare alla rovina dell'umanità. Anche in questo l'iniziativa offre le premesse affinché sia posto freno, prima che sia troppo tardi, a simili pericolosi sviluppi.*

**L'iniziativa esige una protezione totale della vita. Il legislatore è così obbligato a prendere i necessari provvedimenti ausiliari.**



## Parere del Consiglio federale

Il Consiglio federale è convinto che il diritto alla vita sia il diritto fondamentale supremo dell'essere umano. Condivide quindi l'intento fondamentale dell'iniziativa, quello cioè di conferire particolare protezione alla vita e all'integrità fisica e psichica. Ma il diritto alla vita è già oggi garantito come diritto fondamentale non scritto ed è generalmente riconosciuto. Il Parlamento ha respinto un controprogetto all'iniziativa ritenendo superfluo ancorare espressamente nella Costituzione federale questo diritto fondamentale.

Anche se condivide l'intento fondamentale dell'iniziativa, il Consiglio federale non può approvarla per le seguenti ragioni:

- L'iniziativa è lacunosa e poco chiara. Per esempio non conferisce un chiaro mandato al legislatore. Anche se gli autori dell'iniziativa hanno dichiarato che il legislatore sarebbe obbligato a prendere i necessari provvedimenti ausiliari, determinante è il testo dell'iniziativa che non prevede un obbligo di tal genere.
- La definizione di durata della vita è problematica. Nessuna legge può proteggere la vita sin dal concepimento. La protezione può cominciare solamente al momento in cui la gravidanza è accertabile e quindi solo alcune settimane dopo il concepimento. Se la vita dovesse essere protetta già al momento della fecondazione, si rimetterebbero in discussione diversi metodi anticoncezionali già permessi e diffusi.
- L'iniziativa calca una via a senso unico. Non si può fare di ogni erba un fascio e pretendere di risolvere con una sola decisione di principio tutta una serie di problemi politici scottanti. Si tratta di problemi importanti con implicazioni di carattere etico e morale che devono essere discussi e risolti singolarmente. E' necessaria un'approfondita discussione affinché ciascuno possa farsi un'opinione personale e pronunciarsi in modo differenziato su questioni così differenti l'una dall'altra. Solo così è possibile giungere a una soluzione politica sostenibile.

## Interruzione della gravidanza: ricerca di una soluzione equilibrata

- L'iniziativa si oppone soprattutto alla liberalizzazione dell'aborto. Gli autori dell'iniziativa hanno ripetutamente dichiarato che un'interruzione della gravidanza sarebbe tutt'al più ammissibile nei casi in cui la vita della madre fosse in pericolo. L'iniziativa pone dunque limiti eccessivi al legislatore. La votazione popolare sulla soluzione dei termini ha dimostrato che il popolo svizzero, davanti a questo problema, è diviso in due fronti quasi uguali. In una situazione di questo genere, non corrisponde alla tradizione svizzera accettare una soluzione tanto unilaterale. Ciò non significa però che il Consiglio federale sia favorevole all'interruzione della gravidanza; anzi, continua a respingere fermamente la soluzione dei termini e ritiene che si debba cercare una soluzione equilibrata.

## Nuove leggi solo se sono necessarie

- Anche il Consiglio federale e il Parlamento, come gli autori dell'iniziativa, respingono l'eutanasia attiva. L'eutanasia passiva è disciplinata attualmente da direttive dei medici svizzeri. Queste direttive sono contraddistinte da una profonda etica medica ed escludono anch'esse qualsiasi tipo di eutanasia attiva. Le direttive sono seguite e non è quindi necessario che lo Stato disciplini questa delicata materia.
- Anche nel campo della ricerca e del trattamento medici una legislazione specifica non è necessaria fin che le attuali direttive interne e le prescrizioni delle organizzazioni di categoria si dimostreranno efficaci ed appropriate. E' poco ragionevole emanare nuove disposizioni legislative in ambiti nei quali non sono indispensabili. In caso di bisogno, il legislatore potrebbe però intervenire, anzi interverrebbe, anche senza l'iniziativa.

**Per tutti questi motivi, il Consiglio federale e la maggioranza del Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa.**



## Situazione delle finanze federali

Da oltre un decennio, le finanze federali costituiscono uno dei principali problemi della politica svizzera. La Confederazione, da quando è divenuta uno Stato sociale moderno e dispensatore di prestazioni, si è assunta molteplici nuovi compiti, per esempio nei campi della protezione dell'ambiente, della sicurezza sociale, dell'aiuto allo sviluppo, dei trasporti pubblici, della formazione e della ricerca. Per questo motivo, la cassa federale è deficitaria già dal 1971. Nel 1979 si è registrato un disavanzo record di 1,7 miliardi di franchi. Nel frattempo, i debiti della Confederazione si sono triplicati e ammontano oggi a più di 25 miliardi di franchi; ne consegue che, solo per gli interessi, la Confederazione deve pagare ogni anno oltre un miliardo di franchi.

Il Consiglio federale e il Parlamento hanno fatto grandi sforzi per poter limitare le uscite e aumentare le entrate. Grazie a queste misure, dal 1981 il disavanzo della Confederazione è nuovamente diminuito in modo considerevole. Tuttavia, i provvedimenti presi non sono stati sufficienti per risanare definitivamente le finanze federali: ne occorrono ancora altri e fra questi figurano proprio le tre proposte concernenti la politica finanziaria sulle quali saremo chiamati a votare.

Affinché la Confederazione possa tornare ad assolvere i suoi compiti nelle migliori condizioni possibili e su solide basi finanziarie, è essenziale che venga ristabilito l'equilibrio delle finanze federali. Non è possibile che la Confederazione continui a spendere più di quanto incassi, senza che le conseguenze si facciano spiacevolmente sentire, specialmente sull'economia. Anche se si riuscirà a risanare le finanze federali, la Confederazione continuerà gli sforzi di risparmio e fisserà chiare priorità per i suoi interventi, al fine di far fronte a eventuali nuovi compiti urgenti.

## Tre proposte di natura finanziaria

Il 9 giugno 1985 saremo chiamati a votare su tre modificazioni della Costituzione che fanno parte del programma di risanamento delle finanze federali. Si tratta:

- di sopprimere definitivamente la quota dei Cantoni sul prodotto netto delle tasse di bollo;
- di ridurre definitivamente la quota dei Cantoni sui proventi netti della Regia federale degli alcool;
- di sopprimere l'aiuto ai coltivatori di grano che producono per il proprio consumo.

Le due prime proposte non costituiscono una novità: disposizioni analoghe sono in vigore dal 1981, ma la loro validità scade nel 1985. La nuova ripartizione era stata decisa nel 1980 nell'ambito delle misure di risparmio, previste inizialmente per cinque anni. Nella votazione popolare di allora entrambe le proposte avevano ottenuto un numero di voti favorevoli doppio dei voti contrari.

Lo smantellamento della quota dei Cantoni era stata limitata nel tempo per consentire di attendere i risultati della nuova ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. Adesso sappiamo che non è possibile ridurre sufficientemente le spese della Confederazione in altri settori. Per questo motivo si è deciso di smantellare definitivamente la quota dei Cantoni.

Entrambe le proposte sono determinanti per il risanamento delle finanze federali. Se fossero respinte, il disavanzo della Confederazione aumenterebbe di oltre 400 milioni di franchi. Per questo motivo i provvedimenti di risparmio, finora limitati a cinque anni, devono essere adottati definitivamente.

Si propone infine di sopprimere l'aiuto ai coltivatori di grano che producono per il proprio consumo poiché si tratta di un minisussidio poco efficace. Con questa soppressione, decisa nel quadro dei provvedimenti di risparmio, la Confederazione risparmierebbe annualmente circa 3 milioni di franchi.



## Secondo oggetto in votazione: Soppressione della quota dei cantoni sul prodotto netto delle tasse di bollo

### Testo in votazione

#### Decreto federale che sopprime la quota, spettante ai Cantoni, del prodotto netto delle tasse di bollo

del 5 ottobre 1984

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

*Art. 41<sup>bis</sup> cpv. 1 lett. a*

*Il periodo « Un quinto del prodotto netto delle tasse di bollo è devoluto ai Cantoni » è abrogato.*

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

*Art. 14*

*Abrogato*

(L'art. 14 delle disposizioni transitorie ha il seguente tenore:

<sup>1</sup> La quota, spettante ai Cantoni, del prodotto netto delle tasse di bollo (art. 41<sup>bis</sup> cpv. 1 lett. a, ultimo periodo) non è versata negli anni 1981-1985.

<sup>2</sup> Nell'ambito dei lavori inerenti alla prima fase della nuova ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, l'Assemblea federale riesaminerà la questione della ripartizione del prodotto netto delle tasse di bollo. Se deciderà la soppressione definitiva della quota dei Cantoni o una nuova ripartizione del prodotto netto, tale decisione sarà sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni entro il 31 dicembre 1985.)

Se la modificazione costituzionale sarà accettata, si dovrà conseguentemente modificare la legge sulle tasse di bollo.

## Spiegazioni del Consiglio federale

La Confederazione riscuote tasse di bollo sulle cartevalori (per es. azioni e obbligazioni) e sulle quietanze dei premi d'assicurazione. Fino al 1980, un quinto di questi proventi doveva essere ceduto ai Cantoni. Dal 1981 al 1985 la quota dei Cantoni è stata soppressa. Il popolo ha approvato la soppressione nella votazione popolare del 1980 con 1 059 760 voti favorevoli e 514 995 contrari. 20 Cantoni l'hanno accettata, 3 no. La Confederazione ha potuto così risparmiare in media 225 milioni di franchi annui. La soluzione, finora provvisoria, deve diventare definitiva e quindi la quota spettante ai Cantoni deve essere soppressa per sempre.

La quota dei Cantoni è stata introdotta nel 1918 con l'istituzione delle tasse di bollo federali. Lo scopo era di garantire una compensazione ai 14 Cantoni che riscuotevano già tasse analoghe. Per gli altri Cantoni, che non prevedevano tasse di bollo, la quota doveva costituire invece una nuova fonte di entrate.

Oggi la quota dei Cantoni non è più giustificabile. Le tasse di bollo sono imposte prettamente federali riscosse dalla Confederazione senza l'aiuto dei Cantoni. Dal 1981, questi ultimi hanno ben sopportato la soppressione provvisoria della quota senza dover ricorrere ad un aumento delle imposte. Anzi, alcuni Cantoni le hanno perfino abbassate. Per contro, la Confederazione, per migliorare la difficile situazione delle finanze federali, deve assolutamente continuare a far assegnamento su questo sgravio finanziario. Ai Cantoni è consentito rinunciare a questa quota anche perché la Confederazione, secondo la nuova ripartizione dei dazi sui carburanti, verserà loro considerevoli mezzi finanziari suppletivi.

**Il Consiglio federale e il Parlamento raccomandano quindi di accettare la soppressione della quota spettante ai Cantoni sul prodotto netto delle tasse di bollo.**



# Terzo oggetto in votazione: Nuova ripartizione del prodotto netto dell'imposizione fiscale delle bevande distillate

## Testo in votazione

### Decreto federale sulla nuova ripartizione del prodotto netto dell'imposizione fiscale delle bevande distillate

del 5 ottobre 1984

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

*Art. 32<sup>bis</sup> cpv. 9*

<sup>9</sup> Il 10 per cento del prodotto netto che la Confederazione trae dall'imposizione fiscale delle bevande distillate è devoluto ai Cantoni. Questi lo impiegano nella lotta contro l'alcolismo, l'abuso di stupefacenti o di altre sostanze che generano dipendenza e l'abuso di medicinali, nelle loro cause e nei loro effetti. Tale somma è ripartita fra i Cantoni in ragione della popolazione residente. La quota spettante alla Confederazione è impiegata per l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

*Art. 15*

*Abrogato*

(L'art. 15 delle disposizione transitorie ha il seguente tenore:

<sup>1</sup> In deroga all'articolo 32<sup>bis</sup> capoverso 9, i Cantoni ricevono, sui proventi netti che la Regia federale degli alcool trae dall'imposizione fiscale delle bevande distillate nel corso degli esercizi 1980/81-1984/85, soltanto la quota destinata alla lotta contro l'alcolismo. L'intera quota della Confederazione è devoluta all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

<sup>2</sup> Nell'ambito dei lavori inerenti alla prima fase della nuova ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, l'Assemblea federale riesaminerà la ripartizione dei proventi netti della Regia federale degli alcool. Se deciderà una nuova ripartizione, tale decisione sarà sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni entro il 31 dicembre 1985.)

Se la modificazione costituzionale sarà accettata, si dovrà conseguentemente modificare la legge sull'alcool.

## Spiegazioni del Consiglio federale

Sulle bevande distillate (alcolici) sono riscosse imposte e tasse che, negli ultimi dieci anni, hanno portato ad un utile netto della Regia federale degli alcool variante fra 250 e 290 milioni di franchi annui. Fino al 1980 questa somma era ripartita in parti uguali tra Confederazione e Cantoni. La Confederazione devolveva la propria quota al finanziamento dell'AVS e dell'AI. I Cantoni potevano disporre liberamente della loro, ad eccezione della cosiddetta «decima dell'alcool»: ogni Cantone doveva devolvere alla lotta contro l'alcolismo il 10 per cento della quota (5 per cento del prodotto netto).

Per cercare di risanare le finanze federali, dal 1981 al 1985 la quota di cui i Cantoni potevano disporre liberamente è stata soppressa. Dal 1981 la Confederazione ha a disposizione il 95 per cento del prodotto netto; ai Cantoni rimane soltanto la «decima dell'alcool». Così la Confederazione può disporre ogni anno di circa 130 milioni di franchi in più per finanziare l'AVS e l'AI. Questo disciplinamento è stato accettato dal popolo con 1 127 595 voti favorevoli contro 459 632 contrari e da 21 Cantoni contro 2.

Ora si tratta di emanare un disciplinamento durevole che, a contare dal 1986, lascia alla Confederazione il 90 per cento del prodotto netto e il 10 per cento ai Cantoni. I mezzi di cui oggi dispongono i Cantoni per la lotta contro l'alcolismo sarebbero così raddoppiati e devoluti anche alla lotta contro l'abuso di stupefacenti, di altre sostanze che generano dipendenza, e di medicinali.

Rispetto alla regolamentazione provvisoria in vigore dal 1981 al 1985, la Confederazione rinuncia a circa 12-15 milioni di franchi annui. La nuova ripartizione è opportuna, perché è interesse della Confederazione che i Cantoni operino più attivamente per prevenire e far fronte all'alcolismo e alla tossicodipendenza.

**Per questi motivi, il Consiglio federale e il Parlamento raccomandano di accettare la nuova ripartizione del prodotto netto dell'imposizione fiscale delle bevande distillate.**



## Quarto oggetto in votazione: Soppressione dell'aiuto ai coltivatori di grano che producono per il proprio consumo

### Testo in votazione

#### Decreto federale abrogante l'aiuto ai coltivatori di grano che producono per il proprio consumo

del 14 dicembre 1984

La Costituzione federale è modificata come segue:

*Art. 23<sup>bis</sup> cpv. 2, primo periodo*

<sup>2</sup> La Confederazione promuove, nel Paese, la coltura del grano panificabile e favorisce la selezione e l'acquisto delle sementi indigene di pregio. ...

(L'art. 23<sup>bis</sup> capoverso 2 primo periodo ha attualmente il seguente tenore:

<sup>2</sup> La Confederazione promuove, nel paese, la coltura del grano panificabile, favorisce la selezione e l'acquisto delle sementi indigene di pregio e aiuta i coltivatori che producono per il proprio consumo, tenendo particolar conto delle regioni montane.)

Contemporaneamente vengono stralciate dalla legge sui cereali le disposizioni concernenti i sussidi all'approvvigionamento diretto e l'obbligo di approvvigionamento diretto.

## Spiegazioni del Consiglio federale

L'agricoltore che consegna cereali indigeni alla Confederazione è tenuto a farne macinare una parte in un mulino rurale e ad assicurare così l'approvvigionamento della propria azienda. La Confederazione sussidia l'approvvigionamento diretto mediante un contributo annuo di 2,4 milioni di franchi, sussidio che riduce così le spese di macinazione. I contributi permettono che il pane fabbricato dai produttori con la propria farina non venga a costare più di quello del fornaio, che contiene farina estera di prezzo solitamente meno elevato.

Questo minisussidio va soppresso, al pari dell'approvvigionamento diretto. Da un canto, la sovvenzione costituisce per la famiglia rurale un aiuto irrisorio (in media circa 50 franchi all'anno per famiglia nelle zone di pianura e 200 franchi in quelle di montagna). D'altro canto l'approvvigionamento diretto provoca spese amministrative sproporzionate (circa 600 000 franchi annui).

La soppressione interessa le regioni di montagna in misura leggermente superiore di quelle di pianura; è tuttavia sopportabile per i contadini di montagna perché, grazie ad altri provvedimenti presi negli ultimi anni, il loro reddito è stato sensibilmente migliorato.

In Parlamento è stato espresso il timore che, con l'abrogazione dell'obbligo di approvvigionamento diretto, la Confederazione si vedrebbe costretta a ritirare maggiori quantità di grano panificabile e, secondo l'andamento del raccolto, a smerciarlo sottocosto come foraggio. Questa perdita potrebbe tuttavia verificarsi soltanto in caso di raccolti abbondanti. Non bisogna sopravvalutare questo inconveniente, visto che sarebbe possibile limitare la coltivazione di cereali panificabili.

In Parlamento si è inoltre accennato alle conseguenze negative per i mulini rurali, ai quali verrebbe a mancare una parte prevalente delle ordinazioni. Una marcata flessione del numero dei mulini rurali, che del resto sono solitamente esercitati a titolo accessorio, è già in atto da anni e non può essere arrestata neppure mantenendo i sussidi all'approvvigionamento diretto. Non vi è neppure da temere un indebolimento dell'approvvigionamento di grano in caso di economia di guerra: la capacità dei mulini attualmente in funzione è sufficiente.

**Per questi motivi, il Consiglio federale e la grande maggioranza del Parlamento raccomandano di abrogare le sovvenzioni all'approvvigionamento diretto con grano.**